PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2005/0166(COD)

13.2.2006

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe
e delle tossicodipendenze
(COM(2005)0399 – C6-0256/2005 – 2005/0166(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Frederika Brepoels

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE.....14

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (COM(2005)0399 – C6-0256/2005 – 2005/0166(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0399)[1],

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 152 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0256/2005),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0000/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 7 bis (nuovo)

	(7 bis) È opportuno che tra i compiti dell'Osservatorio rientri quello di fornire informazioni sulle migliori pratiche negli Stati membri e di agevolare lo scambio di tali pratiche tra essi.

Motivazione

Non è compito dell'Osservatorio valutare le politiche dei vari Stati membri; tuttavia, esso dovrebbe fornire informazioni sulle "migliori pratiche" negli Stati membri ed agevolarne lo

[1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

scambio.

Emendamento 2
Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) L'organizzazione e i metodi di lavoro dell'Osservatorio debbono corrispondere al carattere obiettivo dei risultati perseguiti, vale a dire la comparabilità e la compatibilità delle fonti e delle metodologie relative all'informazione sulla droga.

Motivazione

L'emendamento mira a ripristinare un considerando che era stato soppresso nella proposta della Commissione. Onde pervenire ad un raffronto obiettivo, le informazioni raccolte dall'Osservatorio devono essere comparabili e compatibili.

Emendamento 3
Articolo 2, lettera i)

i) raccogliere, registrare e analizzare i dati, compresi quelli frutto di ricerca, comunicati dagli Stati membri nonché quelli provenienti da fonti comunitarie, nazionali non governative, e dalle competenti organizzazioni internazionali; tale attività di raccolta, di registrazione ***e*** di analisi riguarda anche i dati relativi alle tendenze emergenti in materia di policonsumo, ivi compreso il consumo combinato di sostanze psicoattive lecite e illecite;	i) raccogliere, registrare e analizzare i dati, compresi quelli frutto di ricerca, comunicati dagli Stati membri nonché quelli provenienti da fonti comunitarie, nazionali non governative, e dalle competenti organizzazioni internazionali***, compreso Europol; fornire informazioni sulle migliori pratiche negli Stati membri e agevolare lo scambio di tali pratiche tra essi***; tale attività di raccolta, di registrazione***,*** di analisi ***e di informazione*** riguarda anche i dati relativi alle tendenze emergenti in materia di policonsumo, ivi compreso il consumo combinato di sostanze psicoattive lecite e illecite;

Motivazione

Uno dei compiti dell'Agenzia dovrebbe ovviamente consistere nella promozione dello scambio delle migliori pratiche.

Emendamento 4
Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)

a) I punti focali nazionali costituiscono l'interfaccia tra gli Stati partecipanti e l'Osservatorio. Essi contribuiscono all'elaborazione di indicatori e di dati di base, ivi comprese le linee direttrici per la loro attuazione, in vista della produzione di un'informazione affidabile e comparabile a livello dell'Unione. Essi concentrano ed analizzano a livello nazionale tutte le informazioni pertinenti relative alle droghe e alle tossicodipendenze, nonché alle politiche e alle soluzioni applicate. In particolare, essi forniscono dati relativi ai cinque indicatori epidemiologici definiti dall'Osservatorio.	a) I punti focali nazionali costituiscono l'interfaccia tra gli Stati partecipanti e l'Osservatorio. Essi contribuiscono all'elaborazione di indicatori e di dati di base, ivi comprese le linee direttrici per la loro attuazione, in vista della produzione di un'informazione affidabile e comparabile a livello dell'Unione. Essi concentrano ed analizzano a livello nazionale***, in cooperazione con esperti ed organizzazioni nazionali operanti nel settore delle droghe,*** tutte le informazioni pertinenti relative alle droghe e alle tossicodipendenze, nonché alle politiche e alle soluzioni applicate. In particolare, essi forniscono dati relativi ai cinque indicatori epidemiologici definiti dall'Osservatorio.

Motivazione

I punti focali dovrebbero sfruttare le conoscenze delle ONG e le competenze degli esperti operanti nel settore.

Emendamento 5
Articolo 6, paragrafi 1 bis e 1 ter (nuovi)

	1 bis. I dati relativi alle droghe e alle tossicodipendenze forniti all'Osservatorio o da esso comunicati possono essere pubblicati, fatto salvo il rispetto delle regole comunitarie nazionali relative alla diffusione e alla riservatezza delle informazioni. I dati di carattere personale non possono essere pubblicati né essere resi accessibili al pubblico.
	1 ter. Gli Stati membri e i centri specializzati non sono obbligati a fornire informazioni classificate come riservate dal loro diritto nazionale.

Motivazione

L'emendamento mira a ripristinare due paragrafi che erano stati soppressi nella proposta della Commissione e a modificare l'ordine dei paragrafi.

Emendamento 6
Articolo 9, paragrafo 6

6. Qualora la Commissione esprima il proprio disaccordo con il programma di lavoro triennale o annuale, tali programmi vengono adottati dal consiglio di amministrazione alla ***maggioranza di 4/5***.	6. Qualora la Commissione esprima il proprio disaccordo con il programma di lavoro triennale o annuale, tali programmi vengono adottati dal consiglio di amministrazione alla ***maggioranza di 3/4***.

Motivazione

Anziché di 4/5, la maggioranza richiesta dovrebbe essere di 3/4 al fine di agevolare la presa di decisioni quando la Commissione è in disaccordo con i programmi di lavoro.

Emendamento 7
Articolo 10

1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo. Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione e da due rappresentanti della Commissione. Il presidente partecipa alle sue riunioni ***senza diritto di voto***.	1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo. Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione***, da altri due membri del consiglio di amministrazione in rappresentanza degli Stati membri nominati dal consiglio stesso*** e da due rappresentanti della Commissione. Il presidente partecipa alle sue riunioni.
2. Il comitato esecutivo si riunisce almeno due volte all'anno e, all'occorrenza, per preparare le decisioni del consiglio di amministrazione e assistere e consigliare il direttore. Esso delibera a nome del consiglio di amministrazione sulle questioni previste dal regolamento finanziario dell'OEDT e non riservate al consiglio di amministrazione ai sensi del	2. Il comitato esecutivo si riunisce almeno due volte all'anno e, all'occorrenza, per preparare le decisioni del consiglio di amministrazione e assistere e consigliare il direttore. Esso delibera a nome del consiglio di amministrazione sulle questioni previste dal regolamento finanziario dell'OEDT e non riservate al consiglio di amministrazione ai sensi del

presente regolamento. Le sue decisioni sono adottate ***a maggioranza semplice***.	presente regolamento. Le sue decisioni sono adottate ***per consenso***.

Emendamento 8
Articolo 11, paragrafo 1

1. L'Osservatorio è posto sotto la direzione di un direttore nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione per un periodo di cinque anni, *rinnovabile* ***che***, su proposta della Commissione e previa valutazione, può essere prolungato una volta per una durata non superiore a cinque anni	1. L'Osservatorio è posto sotto la direzione di un direttore nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione per un periodo di cinque anni. ***La proposta consiste in un elenco dei candidati meglio classificati, selezionati dalla Commissione a seguito di un concorso generale.*** Su proposta della Commissione e previa valutazione, ***il mandato del direttore*** può essere prolungato una volta per una durata non superiore a cinque anni **.**

Motivazione

La selezione finale deve essere effettuata dal consiglio di amministrazione.

Emendamento 9
Articolo 12, titolo

Audizione del direttore davanti al Parlamento europeo	Audizione del direttore ***e del presidente del consiglio di amministrazione*** davanti al Parlamento europeo

Motivazione

La competenza e l'esperienza del presidente del consiglio di amministrazione possono rivestire grande interesse per il Parlamento europeo.

Emendamento 10
Articolo 12

Il direttore presenta al Parlamento europeo,	Il direttore presenta al Parlamento europeo,

con cadenza annuale, la relazione generale sulle attività dell'Osservatorio. Il Parlamento europeo può inoltre chiedere l'audizione del direttore in merito a questioni connesse alle attività dell'Osservatorio.	con cadenza annuale, la relazione generale sulle attività dell'Osservatorio. Il Parlamento europeo può inoltre chiedere l'audizione del direttore ***e del presidente del consiglio di amministrazione*** in merito a questioni connesse alle attività dell'Osservatorio.

Motivazione

La competenza e l'esperienza del presidente del consiglio di amministrazione possono rivestire grande interesse per il Parlamento europeo.

Emendamento 11
Articolo 13, paragrafo 2, comma 1

2. ***Il consiglio di amministrazione nomina in seno al comitato scientifico un membro per ciascuno Stato membro tra le persone proposte degli Stati membri*** in ragione della loro esperienza ed eccellenza scientifica ***nel settore delle droghe e delle tossicodipendenze, tenendo conto della necessità di garantire la natura multidisciplinare del comitato e di coprire l'insieme dei*** settori scientifici legati ai problemi delle droghe e delle tossicodipendenze. ***Tali settori comprendono, fra l'altro: la ricerca biomedica, le neuroscienze, la criminologia, la scienza dell'educazione, l'epidemiologia, le scienze economiche, le scienze medico-legali, il diritto, la valutazione e l'analisi politica, le scienze politiche, la valutazione/la ricerca in materia di prevenzione, la psichiatria della dipendenza, la psicologia, la psicofarmacologia, la sanità pubblica, la ricerca qualitativa, il lavoro sociale, la statistica, la sociologia, lo studio per sondaggio, la tossicologia e la valutazione/la ricerca in materia di trattamento***.	2. ***Il comitato scientifico è composto da un massimo di quindici scienziati di chiara fama nominati*** in ragione della loro eccellenza scientifica ***e della loro indipendenza dal consiglio di amministrazione, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un invito a manifestare interesse. La procedura di selezione assicura che i campi di specializzazione dei membri del comitato scientifico coprano i più rilevanti tra i*** settori scientifici legati ai problemi delle droghe e delle tossicodipendenze.

Motivazione

Un comitato scientifico con un rappresentante per Stato membro non è sinonimo di buona governance. Per contro, un sistema basato su un numero limitato di esperti nominati a seguito di concorso garantisce il funzionamento indipendente ed efficiente del comitato.

Emendamento 12
Articolo 13, paragrafo 2, comma 2 bis (nuovo)

	Il comitato scientifico tiene conto delle diverse posizioni delle valutazioni effettuate a livello nazionale, ove disponibili, prima di finalizzare una decisione.

Emendamento 13
Articolo 13, paragrafo 2, comma 3

Il consiglio di amministrazione approva, fra le persone proposte dagli Stati membri, un gruppo di esperti, di cui cinque al massimo possono essere occasionalmente designati dal direttore, su consiglio del presidente del comitato scientifico, per partecipare al comitato scientifico allargato di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2005/387/JHA del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive.	***Ai fini dell'applicazione*** della decisione 2005/387/JHA del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive***, il comitato scientifico dell'Osservatorio è ampliato per includere esperti della Commissione, di Europol e dell'Agenzia europea dei medicinali (EMEA) nonché esperti di settori scientifici non rappresentati, o non sufficientemente rappresentati, in seno al comitato scientifico dell'Osservatorio*** .

Emendamento 14
Articolo 20, comma 2

Tale cooperazione deve essere fondata su accordi conclusi con le autorità e le organizzazioni sopra menzionate. Tali accordi sono adottati dal consiglio di amministrazione sulla base di un progetto	Tale cooperazione deve essere fondata su accordi conclusi con le autorità e le organizzazioni sopra menzionate. Tali accordi sono adottati dal consiglio di amministrazione sulla base di un progetto

presentato dal direttore e previo parere della Commissione. Qualora la Commissione non approvi gli accordi suddetti, il consiglio di amministrazione li adotta alla ***maggioranza di 4/5***.	presentato dal direttore e previo parere della Commissione. Qualora la Commissione non approvi gli accordi suddetti, il consiglio di amministrazione li adotta alla ***maggioranza di 3/4***.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 6.

Emendamento 15
Articolo 23, comma 2

In questo contesto la Commissione presenta, ove del caso, una proposta di revisione delle disposizioni del presente regolamento alla luce dell'evolversi della situazione delle agenzie di regolazione, conformemente alla procedura prevista all'articolo 251 del trattato. ***Il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano questa proposta e valutano in particolare se occorra modificare la composizione del consiglio di amministrazione conformemente all'inquadramento generale che deve essere adottato per le agenzie europee di regolazione***.	In questo contesto la Commissione presenta, ove del caso, una proposta di revisione delle disposizioni del presente regolamento alla luce dell'evolversi della situazione delle agenzie di regolazione, conformemente alla procedura prevista all'articolo 251 del trattato.

Motivazione

Non vi è necessità di menzionare esplicitamente la composizione del consiglio di amministrazione nel contesto di una revisione delle disposizioni del regolamento.

Emendamento 16
Allegato I, sezione A, punto 2

2) il controllo delle risposte date ai problemi legati alla droga;	2) il controllo delle risposte date ai problemi legati alla droga; ***la fornitura di informazioni sulle migliori pratiche degli Stati membri e l'agevolazione dello scambio di tali pratiche tra essi.***

Motivazione

Uno dei compiti dell'Agenzia dovrebbe ovviamente consistere nella promozione dello scambio delle migliori pratiche.

MOTIVAZIONE

La proposta di revisione del regolamento del Consiglio (CEE) n. 302/93 relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) ha già una lunga storia alle spalle.

Gli aspetti giuridici di tale revisione, infatti, sono oggetto di discussione dalla fine del 2003, quando la Commissione ha presentato la proposta iniziale di revisione del regolamento del Consiglio (CEE) n. 302/93. La base giuridica scelta all'epoca era l'articolo 308 del trattato. Di conseguenza, il Parlamento europeo è stato consultato e ha emesso un parere nell'aprile 2004 (COD 2003/0311).

A seguito delle discussioni in seno al Gruppo orizzontale droga – l'organo competente in materia nell'ambito del Consiglio – è stato deciso di modificare la base giuridica della proposta, scegliendo l'articolo 152, contenuto nel titolo dedicato alla Sanità pubblica. La modifica della base giuridica ha comportato un cambiamento di procedura, poiché l'articolo 152 richiede la codecisione.

In seguito, un parere del servizio giuridico del Parlamento europeo ha evidenziato la possibilità che sorgessero problemi qualora si fosse intervenuti ulteriormente sulla proposta originale. La Commissione, pertanto, ha presentato una nuova proposta, coinvolgendo il Parlamento europeo nell'ambito della codecisione. La presente proposta di revisione annulla e sostituisce la precedente proposta della Commissione, ritirata da quest'ultima conformemente al processo di "migliore regolamentazione".

La nuova proposta della Commissione ha per oggetto il consolidamento di tre precedenti emendamenti al regolamento, l'attribuzione di ruolo più influente all'Osservatorio e l'adeguamento di tale organismo alla nuova realtà dell'Europa a seguito dell'allargamento.

In futuro, l'Osservatorio dedicherà quindi più attenzione alle nuove tendenze nell'uso di droghe, come ad esempio l'abbinamento di sostanze psicoattive lecite e illecite. La proposta è volta altresì ad adeguare il funzionamento degli organi dell'Osservatorio alla luce dell'allargamento e della prassi quotidiana nell'Unione europea.

La posizione della relatrice

La relatrice è ampiamente favorevole alla proposta. Nella sua ultima versione, essa tiene già conto di numerosi spunti e suggerimenti del Parlamento europeo enunciati nella prima relazione (COD 2003/0311). Tra questi figurano la rappresentanza del Parlamento europeo in seno al consiglio di amministrazione dell'Osservatorio e l'enfasi sull'utilizzo di droghe multiple, come ad esempio l'impiego combinato di sostanze psicoattive lecite e illecite. Diverse altre proposte del Parlamento non sono state inserite.

La relatrice condivide la richiesta di dati più oggettivi e raffrontabili. Allo stato attuale, le informazioni messe a disposizione da taluni Stati membri sono ancora insufficienti o a malapena comparabili, fattore che ostacola il generale monitoraggio della situazione europea in materia di droghe. La relatrice propone di reintegrate una disposizione del vecchio

regolamento come considerando 9 bis (nuovo).

La relatrice ritiene che per consentire una raccolta efficace delle informazioni, il processo decisionale debba essere ottimizzato e svolgersi all'interno di un assetto organizzativo trasparente. Pertanto, sostiene l'inserimento nel regolamento relativo all'Osservatorio di disposizioni sul comitato esecutivo e approva altresì una regolare valutazione dell'operato dell'Osservatorio e della Rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze (Reitox), nonché le valutazioni esterne ogni sei anni: tutti questi cambiamenti serviranno a promuovere l'efficienza e il funzionamento dell'Osservatorio.

Per consentire al comitato esecutivo di operare in modo efficiente, si ritiene appropriato nominare, accanto al presidente e vicepresidente, due rappresentanti del Consiglio e due della Commissione, i quali dovranno deliberare sempre all'unanimità.

Secondo la relatrice, è auspicabile che il Parlamento europeo possa ascoltare non solo il direttore dell'Osservatorio, ma anche il presidente del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione e il direttore dell'Osservatorio sono assistiti da un comitato scientifico incaricato di emettere un parere su qualsiasi questione scientifica relativa alle attività dell'Osservatorio. La relatrice è dell'avviso che gli Stati membri siano già sufficientemente rappresentati in seno al consiglio di amministrazione e ritiene che il comitato scientifico, in parte per questa ragione, ma soprattutto perché è essenziale che operi in modo indipendente, non debba avere più di 15 membri, i quali devono essere selezionati sulla base delle loro competenze, mediante una procedura aperta.

Il comitato scientifico può essere ampliato solo nel contesto della direttiva del Consiglio del 10 maggio 2005 relativa allo scambio d'informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive, includendo esperti della Commissione, dell'Europol e dell'EMEA, nonché, se possibile, esperti di settori scientifici insufficientemente rappresentati. Limitare il numero di membri del comitato sembra essere l'unico modo corretto per facilitare un'organizzazione e un processo decisionale efficienti.

Poiché il compito principale dell'Osservatorio è quello di raccogliere e divulgare informazioni sulle droghe e il loro utilizzo, fornire dati sulle migliori prassi per affrontare il problema delle tossicodipendenze e facilitare gli scambi di tali prassi contribuirebbe a migliorare le politiche degli Stati membri.

Inoltre, la cooperazione tra i punti focali nazionali e le organizzazioni attive nel settore della droga potrebbe consentire un rapido aggiornamento sulla situazione europea in materia di stupefacenti e permettere agli Stati membri di rispondere in modo più efficace ai nuovi sviluppi e fenomeni relativi alle droghe e al loro utilizzo.